

Art. 9. Attività di programmazione di livello provinciale.

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia:

...

g) assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli *articoli 222 e 223 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265* (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

h) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, lettere a), b) e c), d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006*, e sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto disposto dal comma 1, lettere d), e), f) g) e h)⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.